

Bruxelles, 7 dicembre 2023
(OR. en)

16521/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0081(COD)**

**COMPET 1247
IND 680
MI 1104
BETREG 40
DIGIT 294
ECOFIN 1347
EDUC 474
ENER 684
POLCOM 306
RECH 549
CODEC 2436**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16056/23
n. doc. Comm.:	7613/23 + ADD1
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) <i>- Risultati dei lavori</i>

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sulla proposta in oggetto, approvato dal Consiglio "Competitività" nella sessione del 7 dicembre 2023.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 192, paragrafo 1, in relazione agli articoli da 16 a 18 del presente regolamento,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione.

¹ GU C 349 del 29.9.2023, pag. 179.

² GU C, 2023/254, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj>

(1 bis) Dati la complessità e il carattere transnazionale delle tecnologie a zero emissioni nette, l'attuazione non coordinata di misure nazionali volte a garantire l'accesso a tali tecnologie avrebbe elevate potenzialità di distorcere la concorrenza e di frammentare il mercato unico. Azioni non coordinate degli Stati membri possono dar luogo all'imposizione di regolamentazioni divergenti per gli operatori del mercato, a livelli di accesso all'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette che differiscono tra gli Stati membri — compresi livelli di sostegno differenti a favore dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette —, a norme divergenti e a forme di appalto non coordinate come pure a processi e durate divergenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, il che porterebbe a ostacoli negli scambi transfrontalieri tra Stati membri, intralciando in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno. Per salvaguardare il funzionamento del mercato unico, occorre pertanto istituire un quadro giuridico comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida cruciale, aumentando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

- (1 ter) Nel contempo, l'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia e a promuovere un'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili allo scopo di conseguire la neutralità climatica o l'azzeramento delle emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE aggiornata ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi³. Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione al fine di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto "Pronti per il 55 %"⁵ proposto mira a conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e rivede e aggiorna la normativa dell'Unione al riguardo.
- (1 quater) La comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette⁶ definisce inoltre un approccio globale a sostegno dell'incremento delle tecnologie energetiche pulite che si basa su quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione e di assemblaggio di tecnologie a zero emissioni nette nonché ad agevolare il potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Il secondo pilastro del piano consiste nello stimolare gli investimenti e i finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Il terzo pilastro riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la realizzazione della transizione e l'aumento del numero dei lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie energetiche pulite. Il quarto pilastro è incentrato sul commercio e sulla diversificazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e comprende la creazione di un club per le materie prime critiche, la collaborazione con partner che condividono gli stessi principi per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e la diversificazione dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici per ridurre le dipendenze da singoli fornitori.

³ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica" (COM(2021) 550 del 14.7.2021).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023) 62 final dell'1.2.2023).

- (2) Il mercato unico offre il contesto adeguato per consentire l'accesso transfrontaliero, nella misura e al ritmo opportuni, alle tecnologie necessarie per conseguire l'ambizione dell'Unione in materia di clima ed energia. Il percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette genera grandi opportunità di potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, sfruttando la forza del mercato unico attraverso la promozione degli investimenti nel settore delle tecnologie e consentendo la decarbonizzazione dei settori economici dell'Unione, dall'approvvigionamento energetico ai trasporti, all'edilizia e all'industria. Una solida industria a zero emissioni nette nell'Unione europea può contribuire in misura significativa all'efficace conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e al sostegno di altri obiettivi del Green Deal, salvaguardando e generando nel contempo posti di lavoro di qualità e crescita.
- (7) Per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 occorre dare priorità all'efficienza energetica. Risparmiare energia è il modo più economico, sicuro e pulito per raggiungere tali obiettivi. "L'efficienza energetica al primo posto" è un principio generale della politica energetica dell'Unione ed è importante sia per le sue applicazioni pratiche che nelle decisioni politiche e di investimento. È pertanto essenziale incrementare la capacità di produzione dell'Unione relativa a tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, come le pompe di calore, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento nonché le tecnologie di rete intelligenti, che aiutano l'UE a ridurre e controllare il proprio consumo di energia.

- (8) Gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la digitalizzazione del sistema energetico e l'elettrificazione della domanda, ad esempio per quanto riguarda la mobilità e la necessità di punti di ricarica supplementari e più rapidi, richiedono un enorme potenziamento delle reti elettriche nell'Unione, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione. A livello di trasmissione sono necessari, tra le altre cose, sistemi a corrente continua ad alta tensione (HVDC) per connettere le energie rinnovabili offshore, mentre a livello di distribuzione la connessione dei fornitori di energia elettrica e la gestione della flessibilità sul versante della domanda si basano su investimenti in tecnologie di rete innovative, quali la ricarica intelligente dei veicoli elettrici (EVSC), l'automazione e i controlli intelligenti per l'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria, l'infrastruttura dei contatori avanzati (AMI) e i sistemi di gestione dell'energia domestica (HEMS). La rete elettrica deve interagire con numerosi soggetti o dispositivi sulla base di un livello dettagliato di osservabilità e quindi di disponibilità dei dati per garantire flessibilità, la ricarica intelligente e gli edifici intelligenti dotati di reti elettriche intelligenti il che consentirà la gestione della domanda dei consumatori e l'adozione delle energie rinnovabili. Per collegare le tecnologie a zero emissioni nette alla rete dell'Unione europea è necessario incrementare sensibilmente la capacità di produzione per le reti elettriche in settori quali i cavi offshore e onshore, le sottostazioni e i trasformatori.
- (9) Sono pertanto necessari ulteriori sforzi politici atti a migliorare le condizioni del mercato per le tecnologie disponibili sul mercato nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, ridurre la frammentazione del mercato e salvaguardare o rafforzare la resilienza e la competitività complessive del sistema energetico dell'Unione, presentando nel contempo buone potenzialità di rapida diffusione al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030. A tal fine occorre garantire, tra l'altro, l'accesso a una fonte sicura e sostenibile di combustibili della migliore qualità, come indicato al considerando 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

- (10) Per conseguire gli obiettivi per il 2030 è necessario prestare particolare attenzione ad alcune tecnologie a zero emissioni nette considerate strategiche, anche in considerazione del loro contributo significativo al processo che porterà all'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Queste tecnologie strategiche a zero emissioni nette svolgono un ruolo chiave ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. Dato il loro ruolo, tali tecnologie dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione razionalizzate ed efficienti, ottenere lo status di massima rilevanza nazionale possibile a norma del diritto nazionale e ricevere un sostegno supplementare volto ad attrarre gli investimenti, continuando nel contempo a rispettare gli obblighi nazionali e dell'UE a norma delle direttive sulla tutela della natura e della convenzione di Aarhus. Le tecnologie strategiche a zero emissioni nette dovrebbero essere tecnologie a zero emissioni nette disponibili sul mercato, presentare buone potenzialità di rapida diffusione e aver raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8. Tali tecnologie dovrebbero rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione, contribuendo nel contempo agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e migliorando il funzionamento del mercato unico.
- (10 bis) L'elenco delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette comprende anche le tecnologie che non tutti gli Stati membri accettano come fonte di energia pulita e sicura. Ciò è in linea con il loro diritto di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico nonché la loro politica industriale. Per salvaguardare tali diritti, l'elenco delle tecnologie strategiche lascia impregiudicata l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in particolare in termini di criteri di assegnazione, ammissibilità e aggiudicazione in relazione a tecnologie energetiche nell'ambito di fondi dell'Unione, compresi quelli finanziati mediante quote ETS o che ricevono sostegno della BEI. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre essere obbligato a riconoscere come strategici i progetti che sostengono una catena del valore di una tecnologia che lo Stato membro in questione non accetta nell'ambito del proprio mix energetico.
- (11) Per garantire la resilienza del futuro sistema energetico dell'Unione, l'intera catena di approvvigionamento delle tecnologie in questione dovrebbe essere potenziata, in piena coerenza e complementarità con la [normativa sulle materie prime critiche] e il regolamento sui chip.

- (11-ter) Il presente regolamento dovrebbe integrare la [normativa sulle materie prime critiche] concentrandosi sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette in termini di prodotti finali, componenti chiave e macchinari specifici utilizzati per la loro produzione. La [normativa sulle materie prime critiche] si concentra invece sulla parte a monte della catena di approvvigionamento, in particolare sulle materie prime critiche e sulla loro estrazione, trasformazione e riciclaggio. Esse sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui l'industria a zero emissioni nette, l'industria digitale, il settore aerospaziale e quello della difesa. Spinti entrambi dalla logica di sostenere una giustificazione economica, aggiornare e fornire competenze adeguate nonché favorire gli investimenti, il presente regolamento e la [normativa sulle materie prime critiche] operano congiuntamente per creare sinergie di sostegno normativo lungo l'intera catena di approvvigionamento della produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Si precisa che il presente regolamento riguarda anche i materiali trasformati che sono un componente essenziale delle tecnologie a zero emissioni nette, escluse le materie prime critiche che rientrano nella [normativa sulle materie prime critiche].
- (11-bis) I prodotti finali e i componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette figurano nell'allegato X in modo non esaustivo e comprendono i prodotti finali e i loro componenti che sono prodotti e commercializzati da un'impresa, compresi i materiali trasformati, ma escluse le materie prime contemplate dalla [normativa sulle materie prime critiche]. Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia della [normativa sulle materie prime critiche] sia del presente regolamento, dovrebbe essere il prodotto finale degli impianti a determinare l'ambito di applicazione in virtù del quale tale impianto è regolamentato. I componenti specifici e i macchinari specifici che non figurano nell'allegato X possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento nei casi in cui, sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che i componenti specifici o i macchinari specifici sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, escluse le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulle materie prime critiche.

(11 bis) Per rispondere ai problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nel contempo a sostenere la resilienza del sistema energetico dell'Unione e gli sforzi di decarbonizzazione e modernizzazione, è necessario incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie solari fotovoltaiche consenta loro di aumentare il proprio vantaggio competitivo e migliorare le prospettive della sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a raggiungere entro il 2030 una capacità operativa di produzione di energia solare fotovoltaica di almeno 30 GW lungo l'intera catena del valore del fotovoltaico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, sostenuta nell'ambito della strategia dell'UE per l'energia solare⁷. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie eoliche e di pompe di calore consenta loro di consolidare il proprio vantaggio competitivo e mantenere o espandere le proprie quote di mercato attuali nell'arco del decennio in corso, in linea con le proiezioni dell'Unione sulla diffusione delle tecnologie che consentono il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030⁸. Ciò si traduce per l'Unione in una capacità di produzione di almeno 36 GW per l'energia eolica e di almeno 31 GW per le pompe di calore nel 2030. I produttori di batterie ed elettrolizzatori dell'Unione devono trovare un contesto normativo che consenta loro di consolidare la propria leadership tecnologica e contribuire attivamente a plasmare tali mercati. Per quanto riguarda le tecnologie delle batterie, ciò significherebbe contribuire agli obiettivi dell'alleanza europea per le batterie e mirare a soddisfare quasi il 90 % della domanda annua di batterie dell'Unione attraverso i produttori di batterie dell'UE, il che si tradurrebbe in una capacità di produzione dell'Unione pari ad almeno 550 GWh nel 2030. Per i produttori di elettrolizzatori dell'Unione, il piano REPowerEU prevede entro il 2030 una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile, e l'importazione di altri 10 milioni di tonnellate.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per l'energia solare" (SWD(2022) 148 final del 18.5.2022).

⁸ Conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU (COM(2022) 230 final) e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Attuazione del piano d'azione REPowerEU: fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e conseguimento degli obiettivi per il biometano" che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano REPowerEU" (SWD(2022) 230 final del 18.5.2022).

Per garantire che la leadership tecnologica dell'Unione si traduca in una leadership commerciale, obiettivo sostenuto dalla dichiarazione congiunta sugli elettrolizzatori della Commissione e dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito, i produttori di elettrolizzatori dell'Unione dovrebbero poter incrementare ulteriormente la loro capacità, in modo che la capacità totale di elettrolizzatori installati in fase operativa raggiunga almeno 100 GW di idrogeno entro il 2030.

I produttori dell'Unione di combustibili per il settore marittimo e dell'aviazione devono ulteriormente sviluppare, produrre e diffondere i combustibili alternativi sostenibili al fine di contribuire in modo significativo alla riduzione del 90 % delle emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti entro il 2050, nonché rispettare gli obblighi stabiliti nel [regolamento ReFuelEU Aviation/FuelEU Maritime]. Tale obiettivo è sostenuto con forza dall'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Unione deve fare in modo che il contesto normativo e il quadro di sostegno per i produttori di tecnologie di combustibili alternativi sostenibili per il settore marittimo e dell'aviazione consentano a tali produttori di aumentare le loro capacità di produzione lungo l'intera catena del valore dei combustibili, dalla raccolta e fornitura delle materie prime fino alla miscelazione, comprese le capacità di conversione e raffinazione.

(11 ter) Considerando congiuntamente tali obiettivi e tenendo conto anche della bassa capacità di produzione di alcuni elementi della catena di approvvigionamento nell'Unione (come gli invertitori, nonché le celle solari, i wafer e i lingotti per il solare fotovoltaico o i catodi e gli anodi per batterie) nonché al fine di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in merito alla dipendenza dalle importazioni e alla vulnerabilità e di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, viene proposto un parametro di riferimento generale per la produzione di prodotti strategici per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione europea e ci si adopera altresì per conseguire un parametro di riferimento analogo per le tecnologie a zero emissioni nette. L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere entro il 2030 una capacità annua di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento annuo complessivo pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo di diffusione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette considerate nel loro insieme.

- (11 quinquies) Allo stesso tempo, i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza e alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia pulita nell'Unione. L'approvvigionamento sicuro di energia pulita è un presupposto dello sviluppo economico, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. I prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette apporteranno vantaggi anche in altri settori economici di importanza strategica, come l'agricoltura e la produzione alimentare, garantendo l'accesso a energia e a macchinari puliti a prezzi competitivi, contribuendo così in modo sostenibile alla sicurezza alimentare dell'Unione e a offrire alle alternative di origine biologica crescenti possibilità di sbocco attraverso l'economia circolare. Allo stesso modo, il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima genererà sia crescita economica che benessere sociale.
- (11 sexies) Al fine di mantenere la competitività e ridurre le attuali dipendenze strategiche dalle importazioni dei prodotti chiave per le tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, evitando nel contempo la formazione di nuove dipendenze, l'Unione deve continuare a rafforzare la propria base industriale a zero emissioni nette e diventare più competitiva e incline all'innovazione. L'Unione deve consentire uno sviluppo più rapido, semplice e prevedibile delle capacità di produzione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi ed eliminando gli ostacoli transfrontalieri.
- (11 septies) Per poter realizzare o ampliare il più rapidamente possibile i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tali tecnologie, è importante garantire efficienza nella certezza della pianificazione e degli investimenti, limitando al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Per questo motivo è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, garantendo nel contempo che tali progetti siano sicuri, sostenibili sotto il profilo ambientale e conformi alle prescrizioni ambientali, sociali e di sicurezza. La normativa ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Il riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette non dovrebbe pregiudicare le condizioni applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle previste nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁰, nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

(11 octies) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure semplificate ed efficienti per il rilascio delle autorizzazioni. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere inoltre considerati urgenti a livello nazionale e pertanto dovrebbe essere attribuito loro uno status prioritario nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, senza impedire alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che non sono progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o di altri progetti in generale.

⁹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹² Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

¹³ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

¹⁴ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(11 nonies) Le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni dovrebbero considerare di interesse pubblico i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE di tecnologie a zero emissioni nette e del loro contributo all'autonomia strategica aperta dell'Unione e alla transizione verde e digitale. Sulla base di una valutazione caso per caso, l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dal progetto prevale sugli interessi pubblici connessi alla tutela della natura e dell'ambiente e che di conseguenza il progetto può essere autorizzato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 2000/60/CE, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE¹⁵ ovvero al [regolamento sul ripristino della natura].

(11 decies) Al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza, i promotori di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero poter interagire con un punto di contatto designato che sia incaricato di agevolare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni nonché di facilitare l'adozione di una decisione globale entro il termine applicabile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare uno o più punti di contatto unici. Se decide di designare più di un punto di contatto, è opportuno che lo Stato membro fornisca informazioni chiare ai promotori di progetti in merito a quale sia il punto di contatto incaricato del loro progetto. Dovrebbe spettare allo Stato membro decidere se il punto di contatto designato debba essere anche un'autorità che prende decisioni in merito alle autorizzazioni. Il punto di contatto designato dovrebbe quantomeno notificare i promotori di progetti circa la decisione globale. In funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, potrebbe essere possibile delegare i compiti del punto di contatto designato a un'autorità diversa, a livello locale, regionale o nazionale, alle stesse condizioni.

¹⁵ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(11 undecies) Per assicurare chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per quanto riguarda la loro autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere alla tempestiva risoluzione di ogni eventuale controversia riguardante la procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire ai richiedenti e ai promotori di progetti l'accesso a una procedura semplice di risoluzione delle controversie e ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti della difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza.

(11 duodecies) Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la disponibilità online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Le informazioni che occorre presentare alle autorità nazionali competenti mediante il punto di contatto designato nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento dovranno essere incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 a seguito della modifica dello stesso apportata dal presente regolamento, e le procedure correlate sono incluse nell'allegato II del medesimo per garantire che i promotori di progetti possano avvalersi di procedure interamente online e dei servizi del sistema tecnico *in tunc*. I punti di contatto designati che fungono da punti di contatto unici a norma del presente regolamento sono incluse nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1724.

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(11 terdecies) I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono soggetti a procedure lunghe e complesse di rilascio delle autorizzazioni, la cui durata spazia dai due ai sette anni a seconda dello Stato membro, della tecnologia e del segmento della catena del valore. Data l'entità degli investimenti necessari, in particolare per i progetti che richiedono la creazione di gigafabbriche per poter realizzare le economie di scala previste, l'inadeguatezza delle procedure di autorizzazione comporta un ulteriore ostacolo, che spesso pregiudica l'aumento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Al fine di garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tali progetti non si protragga oltre i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 12 mesi per gli impianti con una produzione annua pari o superiore a 1 GW e nove mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Per tutti gli altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 18 mesi per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 GW e 12 mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali i gigawatt non costituiscono l'unità di misura pertinente, come le reti e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio, dovrebbero applicarsi i termini più lunghi tra i suddetti. Tuttavia, la prima fase della valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (2011/92/UE), che consiste nella preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, è spesso effettuata prevalentemente dal promotore del progetto. Questa fase non dovrebbe pertanto rientrare nelle tempistiche cui sono vincolati gli Stati membri quali indicate nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, in casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare le tempistiche. Tali casi eccezionali potrebbero includere circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto o ritardi dovuti alle procedure di esproprio, ove necessarie.

(11 quaterdecies) Data inoltre l'importanza dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, alcune restrizioni amministrative dovrebbero essere parzialmente revocate o semplificate per accelerarne l'attuazione.

(11 quindecies) Le valutazioni e autorizzazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, il suolo, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, la biodiversità e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello di protezione ambientale. A tale proposito è opportuno provvedere all'aggregazione delle valutazioni necessarie, onde evitare inutili sovrapposizioni, e garantire che i promotori di progetti e le autorità responsabili concordino esplicitamente la portata della valutazione aggregata prima della sua esecuzione, al fine di evitare follow-up superflui.

(11 sexdecies) I conflitti legati alla destinazione del suolo possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette vengono preparati tramite partecipazione del pubblico: tali piani, per cui sono valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a equilibrare l'interesse pubblico e il bene comune, riducendo le potenzialità di conflitto e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Nel redigere i suddetti piani, le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto essere incoraggiate a includere, laddove opportuno, disposizioni riguardanti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

(11 sexdecies bis) Gli Stati membri potrebbero inoltre utilizzare altri strumenti politici per sostenere la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e di tecnologie strategiche a zero emissioni nette in specifiche aree geografiche. Tali strumenti politici possono comprendere, tra l'altro, il raggruppamento di produttori di tecnologie a zero emissioni nette, l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, la creazione di impianti di prova per le tecnologie a zero emissioni nette, l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa, l'assistenza alla cooperazione transfrontaliera, l'agevolazione della connessione alla rete elettrica, le infrastrutture fisiche e digitali e l'energia pulita. Tali strumenti dovrebbero essere designati dalle autorità nazionali o locali e potrebbero essere assegnati a nuove zone o a siti industriali esistenti.

(11 septdecies) È inoltre necessario prevedere misure per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, sostenendo in tal modo la decarbonizzazione delle industrie europee e combattendo i cambiamenti climatici.

(13) Lo sviluppo di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio per l'industria è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione offre incentivi crescenti in termini di prezzo della CO₂ affinché l'industria investa nella cattura delle emissioni di carbonio, rendendo tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, dall'altro, l'industria è esposta al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. D'altro canto, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO₂ devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO₂ in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito a tutti i dati geologici esistenti, compresi i dati grezzi e modellizzati, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Nel tener conto della riservatezza, della sicurezza nazionale e degli elementi commerciali sensibili come pure di un'adeguata compensazione per i dati generati privatamente e di proprietà privata, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati esistenti e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito a tutti i progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO₂ e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂. Tali obblighi di trasparenza non pregiudicano il diritto degli Stati membri di non autorizzare o limitare la diffusione di capacità di stoccaggio di CO₂ sul loro territorio.

- (13 bis) Per evitare attivi non recuperabili e garantire che la capacità di iniezione prevista porti a riduzioni di CO₂, si riconosce che entro il 2030 devono essere istituite catene del valore della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) complete e individuali che includano la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, attraverso norme adeguate che garantiscano la concorrenza e il libero accesso.
- (14) Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO₂ in Europa, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO₂ autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE¹⁷ nonché infrastrutture per il trasporto di CO₂. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030 e tenendo conto delle imprese che operano principalmente in Stati membri con capacità di stoccaggio molto limitate a motivo di vincoli giuridici, geologici, geografici, tecnici o di mercato, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO₂ in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette¹⁸, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questo primo obiettivo in termini di capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO₂ e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030 sarà opportunamente adeguato.

¹⁷ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

¹⁸ Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra".

- (15) Definendo i siti di stoccaggio di CO₂ e le relative infrastrutture di trasporto che contribuiscono all'obiettivo dell'Unione per il 2030 come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è possibile accelerare e agevolare lo sviluppo di siti di stoccaggio di CO₂ e indirizzare la crescente domanda industriale di tali siti verso quelli più efficienti sotto il profilo dei costi. Un numero crescente di giacimenti di gas e petrolio in esaurimento che potrebbero essere convertiti in siti sicuri di stoccaggio di CO₂ si trova al termine del proprio ciclo di vita. L'industria del petrolio e del gas ha inoltre manifestato la volontà di intraprendere una transizione energetica e dispone delle risorse, delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare e sviluppare ulteriori siti di stoccaggio. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, è opportuno promuovere un approccio basato sulla catena del valore attraverso azioni intraprese a livello sia nazionale che dell'UE, al fine di aiutare i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'UE ad attuare i necessari investimenti e al fine di sviluppare modelli di business economicamente sostenibili per l'intera catena del valore del biossido di carbonio. Al fine di garantire uno sviluppo di siti di stoccaggio di CO₂ tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione, conformemente all'obiettivo dell'UE in materia di capacità di iniezione, i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero contribuire all'obiettivo in misura proporzionale alla loro capacità di produzione di petrolio e gas, assicurando nel contempo flessibilità per collaborare e tenere conto di altri contributi di terzi.
- (21 bis) Considerando che in alcuni Stati membri sono già in fase di sviluppo capacità di stoccaggio che tengono conto degli obblighi dei soggetti regolamentati, tali Stati membri possono chiedere alla Commissione di esentare soggetti obbligati a contribuire all'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030. L'esenzione esonererebbe i soggetti dal loro contributo individuale all'obiettivo nel caso in cui la capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale sul territorio di tale Stato membro superi la somma dei contributi individuali risultanti dalle pertinenti attività di produzione. Capacità supplementari possono essere messe a disposizione di altri soggetti obbligati sotto forma di accordi, nella misura in cui non siano state prese in considerazione per giustificare l'esenzione.

- (22) Nel giugno 2023 gli Stati membri erano tenuti a presentare proposte aggiornate di piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030¹⁹. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030²⁰, i piani aggiornati dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per agevolare l'incremento all'interno del loro territorio di progetti di produzione di tecnologie, attrezzature e componenti chiave efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato. Tali piani dovrebbero inoltre descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per realizzare tale incremento attraverso sforzi di diversificazione nei paesi terzi e per consentire alle loro industrie di catturare, trasportare e immagazzinare permanentemente le emissioni di CO₂ in siti di stoccaggio geologico.
- (24) Nell'ambito del primo pilastro del piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, l'Unione dovrebbe sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di soluzioni per le tecnologie a zero emissioni nette allo scopo di garantire il proprio approvvigionamento energetico, rispettando nel contempo i propri obiettivi in materia di neutralità climatica. Per sostenere tale obiettivo ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni volte a incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti.
- (25) Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE consentono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti che aggiudicano contratti mediante procedure di appalto di basarsi, oltre che sul prezzo o sul costo, su criteri supplementari per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali criteri riguardano la qualità dell'offerta, comprese le caratteristiche sociali, ambientali e innovative. Nell'aggiudicare contratti riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette mediante procedure di appalto, le condizioni di gara dovrebbero tenere conto del contributo delle offerte alla sostenibilità e alla resilienza sulla base di una serie di criteri relativi all'offerta concernenti la sostenibilità ambientale, l'innovazione, la resilienza e, se del caso, l'integrazione dei sistemi. I criteri devono essere equilibrati e va garantita la partecipazione delle PMI.

¹⁹ Gli Stati membri aggiornano i loro piani nazionali per il periodo 2021-2030 entro giugno 2023 (proposte di piani) e giugno 2024 (piani definitivi). Cfr. l'articolo 14 e le prescrizioni di cui al capo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.

²⁰ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).

- (26) Nell'ambito della normativa vigente è già possibile applicare criteri di sostenibilità sociale, che possono riguardare tra l'altro condizioni di lavoro e una contrattazione collettiva in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. Gli Stati membri dovrebbero contribuire alla sostenibilità sociale adottando misure idonee a garantire che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE²¹.

²¹ Comunicazione della Commissione "Acquisti sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" (C(2021) 3573 final).

(27) In conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla normativa settoriale applicabile, come pure alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili²² e al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie²³, e salvo diversa indicazione ivi contenuta, nel valutare la sostenibilità ambientale delle soluzioni a zero emissioni nette acquisite sulla base del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente. Possono rientrarvi ad esempio la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione e l'accesso a tali servizi, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di materiali rinnovabili o di componenti usati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso. L'applicazione obbligatoria di criteri per l'appalto di tecnologie a zero emissioni nette non preclude l'applicazione di altri criteri di aggiudicazione pertinenti previsti dalla normativa settoriale applicabile. La fascia di ponderazione dei criteri di aggiudicazione per l'appalto di tecnologie a zero emissioni nette offre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la possibilità di attribuire un'importanza significativa ad altri criteri, garantendo nel contempo che si tenga conto in misura sufficiente degli obiettivi perseguiti con le considerazioni in materia di sostenibilità e resilienza.

²² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 142 final del 30.3.2022).

²³ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

- (28) Al fine di tenere conto, nell'ambito di una procedura di appalto o di un'asta volta a sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili, della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per ridurre le dipendenze da singole fonti e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 50 % della domanda di una specifica tecnologia a zero emissioni nette e dei componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte.
- (28 bis) Nell'acquistare tecnologie a zero emissioni nette, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori potrebbero includere tali tecnologie nell'ambito di una procedura di appalto più ampia. In questo caso dovrebbero considerare la possibilità di suddividere la procedura di appalto in lotti distinti, stabilendo i requisiti minimi e i relativi atti di esecuzione come requisiti concernenti tale lotto specifico.
- (28 ter) Al fine di promuovere la condotta responsabile d'impresa da parte degli offerenti, la cibersecurity e la sicurezza dei dati delle tecnologie utilizzate, dei progetti e delle relative infrastrutture, e al fine di promuovere la realizzazione dei progetti in modo completo e nei tempi previsti, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero includere criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa, alla cibersecurity e alla sicurezza dei dati come pure alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti.
- (28 quater) Per sostenere l'obiettivo di sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di tecnologie strategiche a zero emissioni nette delle energie rinnovabili allo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tali tecnologie, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero aumentare la sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento di tali tecnologie all'interno dell'Unione.

Gli Stati membri dovrebbero valutare il contributo delle aste alla sostenibilità esaminando la sostenibilità ambientale delle offerte, il loro contributo all'innovazione e il loro contributo all'integrazione del sistema energetico. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di introdurre criteri di preselezione o di aggiudicazione in sede di definizione dell'asta. Mentre i criteri di preselezione devono essere soddisfatti da tutti i progetti degli offerenti per poter partecipare all'asta, i criteri di aggiudicazione mirano a valutare i diversi progetti che partecipano a un'asta e a stabilire una graduatoria degli stessi.

(28 quinquies) Nel valutare la sostenibilità ambientale delle offerte, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili possono tenere conto di vari elementi aventi un impatto sul clima e sull'ambiente. Possono rientrarvi ad esempio la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione e l'accesso a tali servizi, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di materiali rinnovabili o di componenti usati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso.

(28 sexies) Per sostenere la progettazione e la produzione di tecnologie delle energie rinnovabili più innovative e avanzate, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, del contributo all'innovazione prevedendo criteri di preselezione o di aggiudicazione che promuovano l'uso di soluzioni completamente nuove o il miglioramento di soluzioni all'avanguardia comparabili.

- (28 septies) Per sostenere l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico dell'Unione e i suoi benefici per una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto del contributo all'integrazione del sistema energetico attraverso, ad esempio, soluzioni di flessibilità, tra cui la gestione della domanda e lo stoccaggio dell'energia, e la produzione di idrogeno rinnovabile.
- (28 octies) Al fine di aumentare la resilienza dell'approvvigionamento delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette delle energie rinnovabili ed evitare un'eccessiva dipendenza da paesi con un'elevata concentrazione di approvvigionamento all'interno dell'Unione, le autorità pubbliche dovrebbero valutare, mediante criteri di aggiudicazione, il contributo alla resilienza apportato dai diversi progetti che partecipano alle aste per la diffusione di energia da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto della necessità di diversificare l'approvvigionamento delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette delle energie rinnovabili, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione. Nello stabilire la graduatoria delle offerte, le autorità pubbliche dovrebbero tenere presente il fatto che l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 50 % della domanda di una specifica tecnologia a zero emissioni nette e dei componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti all'interno dell'Unione è originario di un paese terzo.
- (28 nonies) La ponderazione dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza in relazione alle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili non pregiudica la possibilità per le autorità che definiscono tali aste di fissare una soglia più elevata per i criteri relativi alla sostenibilità ambientale, all'innovazione e all'integrazione del sistema energetico, qualora ciò sia compatibile con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti dalle norme in materia di aiuti di Stato.
- (28 decies) Al fine di raggiungere entro il 2030 il parametro di riferimento annuo complessivo del fabbisogno annuo di diffusione nell'Unione, il presente regolamento prevede una quota specifica del volume messo all'asta cui si applicano criteri diversi dal prezzo. La determinazione della quota del volume messo all'asta dovrebbe, se del caso, mirare a raggiungere un graduale aumento complessivo della quota di volume da mettere all'asta, al fine di coprire il maggior numero possibile di aste e conseguire gli obiettivi generali del presente regolamento, fatte salve valutazioni periodiche della Commissione sull'impatto di tali misure sullo sviluppo dell'industria dell'Unione e sulla diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. La quota esatta del volume messo all'asta dovrebbe essere determinata mediante un atto di esecuzione. La quota delle aste dovrebbe essere sottoposta a revisione fino al raggiungimento del parametro di riferimento annuo complessivo pari almeno al 40 %.

- (29) Al fine di istituire regimi a favore delle famiglie o dei consumatori che incentivino l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato quando oltre il 65 % della domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte. Per garantire un'applicazione coerente, la Commissione dovrebbe pubblicare, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, un elenco annuale della distribuzione dell'origine dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nella suddetta categoria, ripartito in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente da diverse fonti nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.
- (30) La decisione 2014/115/UE del Consiglio ha approvato in particolare la modifica dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici ("AAP")²⁴. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativa all'Unione europea, nonché da altri accordi internazionali pertinenti ai quali l'Unione è vincolata, compresi gli accordi di libero scambio e l'articolo III, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini di rivendita o di uso nella produzione di merci a fini commerciali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero applicare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, agli operatori economici connessi alle fonti di approvvigionamento che sono firmatari degli accordi.

²⁴ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

- (31) L'applicazione delle disposizioni sulla resilienza nelle procedure di appalto dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e degli articoli 43 e 85 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, conformemente agli orientamenti della Commissione del 2019²⁷. Analogamente, ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui al presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di appalti pubblici, compresi l'articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 82, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE e l'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE e le eventuali misure di esecuzione derivanti dalla proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
- (33) Al fine di limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di tenere conto dei requisiti relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza, in particolare per quanto riguarda gli acquirenti pubblici più piccoli e gli appalti di minor valore che non hanno un impatto rilevante sul mercato, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento agli acquirenti pubblici che non sono centrali di committenza e agli appalti di valore inferiore a 25 milioni di EUR dovrebbe essere differita di due anni.
- (34) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici, se un prodotto è disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero acquistare solo i prodotti conformi all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

²⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

²⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

²⁷ Comunicazione della Commissione "Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE" (C(2019) 5494 final del 24.7.2019).

²⁸ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

- (35) Le famiglie e i consumatori finali sono una componente essenziale della domanda dell'Unione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, sono strumenti importanti per accelerare la transizione verde. Nell'ambito dell'iniziativa per i tetti solari annunciata nel contesto della strategia dell'UE per l'energia solare²⁹, gli Stati membri dovrebbero ad esempio istituire programmi nazionali a sostegno della diffusione su larga scala dell'energia solare sui tetti. Nel piano REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ricorrere pienamente alle misure di sostegno che incentivano il passaggio alle pompe di calore. Tali regimi di sostegno istituiti a livello nazionale dagli Stati membri o a livello locale dagli enti locali o regionali dovrebbero altresì contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero ad esempio riconoscere ai beneficiari una compensazione finanziaria più elevata per l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che apporteranno un maggiore contributo alla resilienza nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre garantire che i loro regimi siano aperti, trasparenti e non discriminatori, in modo da contribuire a incrementare la domanda di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero altresì circoscrivere la compensazione finanziaria supplementare per tali prodotti, in modo da non rallentare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Per aumentare l'efficienza di detti regimi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia i consumatori che i produttori di tecnologie a zero emissioni nette possano accedere facilmente alle informazioni su un sito web liberamente accessibile. Il ricorso da parte delle autorità pubbliche al contributo alla sostenibilità e alla resilienza nei regimi destinati ai consumatori o alle famiglie dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e le norme dell'OMC sulle sovvenzioni.
- (36) Nel progettare i regimi a favore delle famiglie o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette secondo la definizione di cui al presente regolamento, gli Stati membri, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico dovrebbero garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, anche assicurando che i regimi non raggiungano un'entità tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei membri dell'OMC.

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per l'energia solare" (COM(2022) 221 final del 18.5.2022).

- (37) La Commissione può inoltre assistere gli Stati membri nella progettazione dei regimi destinati alle famiglie e ai consumatori al fine di creare di sinergie e scambiare le migliori pratiche. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'accelerare l'attuazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche nelle loro pratiche in materia di appalti pubblici e aste. Dovrebbe altresì pubblicare orientamenti e individuare le migliori pratiche sulle modalità per definire il contributo e utilizzarlo, fornendo esempi concreti e specifici.
- (38) Per consentire all'industria di adeguare la produzione in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare in anticipo il mercato delle loro esigenze stimate di acquisizione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette.
- (38 bis) Oltre alle misure orientate alla domanda del settore pubblico e delle famiglie, l'Unione potrebbe prendere in considerazione azioni volte a propiziare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nelle catene del valore industriali dell'UE, con particolare attenzione alle PMI, in particolare agevolando il collegamento tra offerta e domanda dell'industria.
- (39) Come indicato nella comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, pubblicata il 1° febbraio 2023, le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate in paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. Ne deriva la necessità di una reazione rapida e ambiziosa da parte dell'Unione al fine di modernizzare il suo quadro giuridico.

(40) L'accesso ai finanziamenti è fondamentale per garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione e per creare una solida base per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e per le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione. La maggior parte degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal proverrà dai capitali privati³⁰ attratti tanto dalle potenzialità di crescita dell'ecosistema a zero emissioni nette quanto da un quadro strategico stabile e ambizioso. Mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati saranno pertanto essenziali per mobilitare e convogliare i fondi necessari per la transizione verde e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Sono pertanto necessari rapidi progressi verso l'unione dei mercati dei capitali affinché l'UE consegua i suoi obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette. Anche l'agenda per la finanza sostenibile (e i finanziamenti misti) svolge un ruolo cruciale nell'incrementare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette lungo le catene del valore, garantendo nel contempo la competitività del settore.

³⁰ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Identificare le necessità dell'Europa per la ripresa" che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (SWD(2020) 98 final del 27.5.2020).

(41) Gli investimenti privati di imprese e investitori finanziari sono essenziali. Qualora i soli investimenti privati non siano sufficienti, l'effettiva realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette può richiedere un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari e quasi-azionari, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno. Ove detto sostegno pubblico assuma la forma di aiuti di Stato, tali aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, mirati, temporanei, adeguati e proporzionati, preservando nel contempo la concorrenza nel mercato interno e la sua coesione. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che sono stati recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offrono ampie possibilità di sostenere gli investimenti a favore dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, rimediando ai fallimenti del mercato attraverso la concessione di un sostegno mirato e temporaneo sotto forma di aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023 mira a garantire condizioni di parità nel mercato interno, segnatamente nei settori in cui è stato individuato un rischio di delocalizzazione in paesi terzi, e ad assicurare la proporzionalità dell'importo degli aiuti. Il quadro consentirebbe agli Stati membri di istituire misure volte a sostenere nuovi investimenti in impianti di produzione in specifici settori strategici a zero emissioni nette, anche tramite agevolazioni fiscali.

L'intensità e i massimali degli aiuti possono essere modulati in modo da autorizzare maggiori importi per gli investimenti in zone assistite, al fine di contribuire all'obiettivo della convergenza tra Stati membri e tra regioni. Sono necessarie condizioni adeguate per verificare se esistono rischi concreti di sviamento dell'investimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e prevenire qualsiasi rischio di delocalizzazione all'interno del SEE. Per mobilitare risorse nazionali a tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una parte dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione che gli Stati membri sono tenuti ad assegnare a finalità legate al clima.

- (41 bis) Il sostegno pubblico dovrebbe essere utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione. Gli investimenti pubblici possono concentrarsi in particolare sugli investimenti infrastrutturali necessari, sulla promozione dell'innovazione e sul potenziamento delle tecnologie pionieristiche.
- (42) Diversi programmi di finanziamento dell'Unione, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, InvestEU, i programmi della politica di coesione o il Fondo per l'innovazione, permettono anche di finanziare investimenti in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
- (43) Il regolamento modificato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza³¹ ha messo a disposizione degli Stati membri un ulteriore sostegno non rimborsabile di 20 miliardi di EUR per promuovere l'efficienza energetica e sostituire i combustibili fossili, tra l'altro attraverso progetti dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione sui capitoli REPowerEU³², gli Stati membri sono incoraggiati a includere nel capitolo dedicato a REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza misure a sostegno degli investimenti nella produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e nell'innovazione industriale, conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.
- (44) InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti e assistenza tecnica, ad esempio attraverso meccanismi di finanziamento misto. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a contribuire al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU per sostenere i prodotti finanziari disponibili per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

³¹ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

³² Comunicazione della Commissione "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU" (2023/C 80/01) (GU C 80 del 3.3.2023, pag. 1).

³³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- (45) Gli Stati membri possono fornire sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione in linea con le norme applicabili del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, per incoraggiare l'adozione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nelle regioni meno sviluppate e in transizione, attraverso pacchetti di investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi nell'innovazione, nelle capacità di produzione delle PMI, nei servizi e nelle misure di formazione e miglioramento del livello delle competenze, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche e dei promotori. I tassi di cofinanziamento applicabili stabiliti nei programmi possono arrivare fino all'85 % per le regioni meno sviluppate e fino al 60 % o al 70 % per le regioni in transizione, a seconda del fondo interessato e dello status della regione, ma gli Stati membri possono superare tali massimali a livello del progetto in questione, se le norme in materia di aiuti di Stato lo consentono. Lo strumento di sostegno tecnico può aiutare gli Stati membri e le regioni a elaborare strategie di crescita a zero emissioni nette, migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre la burocrazia e accelerare il rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la sostenibilità dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette mediante l'integrazione di tali investimenti nelle catene del valore europee, avvalendosi in particolare delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera.
- (46) Anche il Fondo per l'innovazione fornisce una modalità molto promettente ed efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere l'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altre tecnologie strategiche a zero emissioni nette in Europa, compresi progetti innovativi con un impatto climatico positivo nel settore marittimo e dell'aviazione, rafforzando in tal modo la sovranità europea per quanto riguarda le tecnologie chiave per l'azione per il clima e la sicurezza energetica.

³⁴ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (48) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione degli sforzi di investimento pubblici e privati e agevolare l'integrazione e la redditività degli investimenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, nonché migliorare il coordinamento e la collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare una visione globale delle possibilità di finanziamento disponibili e pertinenti e nel discutere sul fabbisogno specifico di finanziamenti dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.
- (59) I dati e i servizi spaziali derivanti dal programma spaziale dell'UE e in particolare da Copernicus devono essere utilizzati nella misura del possibile per fornire informazioni sulla geologia, la biologia, l'ecologia, lo sviluppo socioeconomico e la disponibilità di risorse per le valutazioni e autorizzazioni ambientali; tali dati e servizi, segnatamente la capacità di monitoraggio e verifica delle emissioni antropogeniche di CO₂ di Copernicus, sono molto importanti per valutare l'impatto dei progetti industriali e gli effetti dei pozzi di CO₂ antropogenica sulle concentrazioni e sui flussi di gas a effetto serra a livello mondiale.
- (61) I distretti dell'idrogeno con applicazioni industriali finali svolgono un ruolo importante nella decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. REPowerEU ha stabilito l'obiettivo di raddoppiare il numero dei distretti dell'idrogeno nell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero accelerare il rilascio delle autorizzazioni, prendere in considerazione la creazione di spazi di sperimentazione normativa e dare priorità all'accesso ai finanziamenti. Per rafforzare la resilienza dell'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero garantire l'interconnessione dei distretti dell'idrogeno al di là delle frontiere dell'Unione. Gli impianti industriali che producono la propria energia e che possono fornire un contributo positivo alla produzione di energia elettrica dovrebbero essere incoraggiati a contribuire alla rete elettrica intelligente come produttori di energia mediante una semplificazione delle prescrizioni normative.

(62) Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette possono rappresentare uno strumento importante per promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e dell'apprendimento normativo. L'innovazione deve essere promossa attraverso spazi di sperimentazione, in quanto è necessario testare i risultati scientifici in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato. È opportuno introdurre spazi di sperimentazione normativa per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative in grado di consentire la transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e di ridurre le dipendenze strategiche, in un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. È inoltre necessario trovare un equilibrio tra la certezza del diritto per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e il conseguimento degli obiettivi del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire deroghe per gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette nella legislazione nazionale, garantendo in ogni caso il rispetto del diritto dell'Unione e delle prescrizioni essenziali riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette stabilite dal diritto nazionale. Come annunciato nella nuova agenda europea per l'innovazione, nel 2023 la Commissione pubblicherà un documento di orientamento per gli spazi di sperimentazione volto ad aiutare gli Stati membri a predisporre tali spazi per le tecnologie a zero emissioni nette. Tali tecnologie innovative potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione.

(64) Il potenziamento delle catene del valore e delle catene di approvvigionamento delle industrie europee delle tecnologie a zero emissioni nette richiede un numero significativo di lavoratori qualificati supplementari, il che determina un notevole fabbisogno di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, anche nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Ciò dovrebbe contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità in linea con gli obiettivi in materia di occupazione e formazione del pilastro europeo dei diritti sociali. La transizione energetica richiederà un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia e le materie prime, e presenta notevoli potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro di qualità. Secondo il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche della Commissione, entro il 2030 il fabbisogno di competenze nel sottosettore dell'idrogeno per le celle a combustibile secondo le stime sarà pari a 180 000 lavoratori qualificati, tecnici e ingegneri solo per quanto riguarda la produzione³⁵. Nel settore dell'energia solare fotovoltaica, solo la produzione richiederebbe fino a 66 000 posti di lavoro. La rete europea di servizi per l'impiego (EURES) fornisce informazioni, consulenza e servizi di assunzione o collocamento a vantaggio dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche al di là delle frontiere del mercato interno.

³⁵ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Centro comune di ricerca, "Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET)", Ufficio delle pubblicazioni, 2019, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/04888>.

(65) Poiché non sarà possibile rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie chiave a zero emissioni nette nell'Unione senza un'importante forza lavoro qualificata, è necessario introdurre misure volte a promuovere l'attivazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne, giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), anziani e persone con disabilità. Inoltre, conformemente agli obiettivi della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, è importante offrire ai lavoratori nei settori ormai obsoleti e in declino un sostegno specifico per la transizione da un posto di lavoro all'altro. A tal fine occorre investire nelle competenze e nella creazione di posti di lavoro di qualità necessari per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Basandosi sulle iniziative esistenti quali il patto europeo per le competenze, le attività a livello dell'Unione in materia di analisi e previsione del fabbisogno di competenze, svolte ad esempio dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dall'Autorità europea del lavoro, e i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze, e tenendone pienamente conto, l'obiettivo consiste nel mobilitare tutti i soggetti pertinenti e nel fornire formazione a tutti i livelli di competenze nella misura necessaria: le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali ed economiche e l'industria, in particolare le PMI, al fine di individuare le esigenze in termini di competenze, sviluppare programmi di istruzione e formazione e realizzarli su vasta scala in modo rapido e operativo. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette hanno un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo. Gli Stati membri e la Commissione possono garantire un sostegno finanziario anche sfruttando le possibilità offerte dal bilancio dell'Unione attraverso strumenti quali il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione, REPowerEU e il programma per il mercato unico.

(66) Dovrebbero essere avviate accademie europee dell'industria a zero emissioni nette per la messa a punto di programmi, contenuti e materiali di istruzione e formazione, come pure di certificati che ne attestino l'utilizzazione, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione delle persone di tutte le età lavorative necessarie per le catene del valore chiave delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché per offrire tali programmi, contenuti e materiali agli erogatori di istruzione e formazione adeguati negli Stati membri per il loro uso volontario. Le accademie dell'industria a zero emissioni nette sono organizzazioni o consorzi o progetti di pertinenti portatori di interessi che ricevono finanziamenti di avviamento dalla Commissione europea. Le accademie dovrebbero svolgere un ruolo di facilitatori, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione, nonché per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. Le accademie dovrebbero offrire programmi, contenuti e materiali di istruzione e formazione che gli erogatori di istruzione e formazione, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti coinvolti nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione negli Stati membri, come i servizi pubblici per l'impiego, possono scegliere di utilizzare qualora lo ritengano utile. Le parti economiche e sociali dovrebbero essere coinvolte nello sviluppo dei programmi di formazione al fine di garantire la pertinenza e favorire la diffusione. Le accademie dovrebbero incoraggiare, insieme a quello delle altre competenze richieste, l'insegnamento di competenze trasversali che facilitano la mobilità professionale. Le accademie mireranno a sostenere la qualità dell'istruzione e della formazione offerte dagli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri utilizzando programmi, contenuti e materiali di apprendimento sviluppati dalle accademie, anche attraverso la formazione dei formatori.

- (66 bis) Per garantire la trasparenza e la portabilità delle competenze e la mobilità dei lavoratori, le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette svilupperanno e promuoveranno l'introduzione di certificati riguardanti i risultati dell'apprendimento, comprese le microcredenziali, da parte degli erogatori di istruzione e formazione. I certificati messi a punto dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette possono essere rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri o dagli organismi di aggiudicazione negli Stati membri, qualora un programma di istruzione e formazione sviluppato dalle accademie sia stato completato con successo. I certificati possono essere rilasciati nel formato delle certificazioni europee dell'apprendimento e potrebbero essere integrati in Europass e, se del caso e ove fattibile, inclusi nei quadri nazionali delle qualifiche. La riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze continui proposti attraverso le accademie e i pertinenti erogatori di istruzione e formazione nei loro territori possono essere sostenuti dagli Stati membri, ad esempio mediante programmi nazionali e finanziamenti dell'Unione.
- (67) Sebbene, in assenza di disposizioni specifiche del diritto dell'Unione che introducono requisiti minimi di formazione per l'accesso a una professione regolamentata o per il suo esercizio, spetti agli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione, le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non devono costituire un ostacolo ingiustificato o sproporzionato all'esercizio di tali diritti fondamentali. La competenza di regolamentazione dell'accesso a una professione deve essere esercitata entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
- (68) Qualora gli Stati membri stabiliscano che i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette comportino certificati che corrispondono alle conoscenze, alle abilità e alle competenze richieste per l'accesso a una professione regolamentata o ad attività che fanno parte di una professione regolamentata, gli Stati membri dovrebbero, al fine di agevolare la mobilità nelle professioni strategiche dell'industria a zero emissioni nette, trattare tali certificati come prova delle qualifiche formali ivi attestata, conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

- (69) A livello dell'Unione dovrebbe essere istituita una piattaforma "Europa a zero emissioni nette", composta dagli Stati membri e presieduta dalla Commissione. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni specifiche e fungere da organismo di riferimento nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri coordinano le azioni e agevolano lo scambio di informazioni su questioni inerenti al presente regolamento. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe inoltre svolgere i compiti indicati nel presente regolamento, in particolare in relazione al rilascio delle autorizzazioni, anche per quanto riguarda i punti di contatto unici, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento dei finanziamenti, l'accesso ai mercati, le competenze e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, nonché la consultazione della Commissione al momento di valutare la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure, laddove la Commissione concluda che gli obiettivi generali del regolamento non saranno probabilmente raggiunti. Se necessario, la piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei e invitare terzi, quali esperti o rappresentanti delle industrie a zero emissioni nette e delle parti sociali ed economiche.
- (69 bis) Ove opportuno e utile, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe cercare una stretta collaborazione con altre iniziative, piattaforme e gruppi pertinenti della Commissione, al fine di ricercare sinergie, condividere competenze, scambiare informazioni e promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, evitando nel contempo duplicazioni e sovrapposizioni. La piattaforma interagirà con le alleanze industriali esistenti dell'UE e contribuirà in tal modo ai lavori delle alleanze mediante il coinvolgimento degli Stati membri. Le principali alleanze per la collaborazione con la piattaforma sono l'alleanza europea per le batterie, l'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, l'alleanza europea per l'idrogeno pulito, l'alleanza per un'aviazione a emissioni zero, l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e l'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. I settori attualmente non rappresentati nelle alleanze industriali beneficiano parimenti del quadro strutturato offerto dalla piattaforma "Europa a zero emissioni nette". Per quanto riguarda i partenariati strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è prevista, se del caso, una stretta collaborazione con il comitato per le materie prime critiche.

- (70) Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione ha annunciato l'intenzione di concludere partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, di promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale e di sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita. La Commissione e gli Stati membri possono coordinare i partenariati nell'ambito della piattaforma, discutendo sui partenariati e sui processi pertinenti già in essere, quali i partenariati verdi, i dialoghi sull'energia e le altre forme di accordi contrattuali bilaterali esistenti, nonché sulle potenziali sinergie con i pertinenti accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi.
- (71) L'Unione dovrebbe puntare a diversificare e a stimolare il commercio internazionale e gli investimenti in tecnologie a zero emissioni nette e a promuovere norme sociali e ambientali rigorose a livello mondiale. Ciò dovrebbe avvenire in collaborazione e d'intesa con i paesi che condividono gli stessi principi. Analogamente, è opportuno intensificare gli sforzi di ricerca e innovazione volti a sviluppare e diffondere tecnologie a zero emissioni nette in stretta collaborazione con i paesi partner, adottando un approccio aperto ma assertivo e sulla base della reciprocità e degli interessi comuni.
- (72) Qualora a norma del presente regolamento sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (73) Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

- (74) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. L'obiettivo generale del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo nel contempo al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 e dell'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
2. Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento prevede misure volte a:
 - a) ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che possono prevedibilmente comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene del valore;
 - b) incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante appalti pubblici, aste e altre forme di intervento pubblico;
 - c) migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie dell'industria a zero emissioni nette, salvaguardando e generando in tal modo posti di lavoro di qualità;
 - d) sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;
 - e) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle tecnologie a zero emissioni nette.
- 2 bis. Il presente regolamento mira inoltre a istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO₂.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione degli articoli 26 e 27, che si applicano unicamente alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative in grado di consentire la transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e di ridurre le dipendenze strategiche. Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE).../... [aggiungere nota a piè di pagina con i riferimenti alla pubblicazione del regolamento sulle materie prime critiche] sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia della [normativa sulle materie prime critiche] sia del presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "tecnologie a zero emissioni nette": tutte le tecnologie di cui all'articolo 3 bis che sono prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti e che hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8;
 - a bis) "tecnologia strategica a zero emissioni nette": tutte le tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1, che sono prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti e che hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8;

- b) "principalmente utilizzati": prodotti finali e componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato X, ovvero prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente dal promotore del progetto, quali studi di mercato o accordi di off-take;
- a quater) "energia rinnovabile": l'energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- a quater bis) "combustibili rinnovabili di origine non biologica": i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'[articolo XX della direttiva RED II riveduta];
- a quinquies) "combustibili alternativi sostenibili": i carburanti destinati al settore dell'aviazione di cui all'articolo 3, punti 7, 13 e 17, del [regolamento FuelEU Aviation] o i carburanti destinati al settore marittimo individuati applicando i criteri di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del [regolamento FuelEU Maritime];
- a sexies) "tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione": l'incremento della capacità di produzione di tecnologie industriali trasformative utilizzate per ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO₂ equivalente delle attività ad alta intensità energetica nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici di base, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti e della carta, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile;
- a septies) "soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia": tecnologie basate sull'uso di organismi viventi quali enzimi, microrganismi e coltura batterica, in grado di ridurre le emissioni di CO₂ sostituendo i fattori produttivi di origine fossile o chimica ad alta intensità energetica nei processi di produzione industriale pertinenti, tra l'altro, per la cattura del carbonio e la produzione di biocarburanti;
- b) "componente": una parte di una tecnologia a zero emissioni nette prodotta e commercializzata da un'impresa, compresi i materiali trasformati;

- b bis) "materiale trasformato": un materiale in fase avanzata di trasformazione, escluse le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle materie prime critiche, e progettato per svolgere una funzione specifica in una tecnologia a zero emissioni nette;
- c) "tecnologie innovative a zero emissioni nette": tecnologie che rispettano la definizione di "tecnologie a zero emissioni nette", salvo per il fatto che non hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8 e comportano un'autentica innovazione, che non sono attualmente disponibili sul mercato ma sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;
- (c bis) "altre tecnologie innovative": tecnologie connesse all'energia o al clima che hanno dimostrato di poter contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi industriali o energetici e ridurre le dipendenze strategiche, che comportano un'autentica innovazione, che non sono attualmente disponibili sul mercato, che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato, ma che non hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8;
- d) "progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette": un impianto commerciale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
- e) "progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette": un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di stoccaggio di CO₂ o un progetto di infrastrutture per il trasporto di CO₂ ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente agli articoli 10 e 11;

- f) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla modifica e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale. Per lo stoccaggio geologico di CO₂, la procedura di rilascio delle autorizzazioni fa riferimento alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio, che riguarda il trattamento di tutte le autorizzazioni richieste per gli impianti di superficie necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio (licenza edilizia, autorizzazione per tubazioni...) e l'autorizzazione ambientale per l'iniezione e lo stoccaggio di CO₂ completata conformemente alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) "decisione globale": la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso;
- h) "promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;
- i) "spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette": un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente;
- j) "livello di maturità tecnologica": livello determinato da un metodo di stima della maturità delle tecnologie, secondo la classificazione utilizzata dall'Agenzia internazionale per l'energia;
- k) "autorità interessate": le autorità che, ai sensi del diritto nazionale, sono coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera f);

- l) "procedura di appalto": una delle procedure seguenti:
- i) qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;
 - ii) una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;
- m) "amministrazione aggiudicatrice" nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;
- n) "ente aggiudicatore" nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;
- o) "appalto" nell'ambito delle procedure di appalto, un appalto pubblico quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli "appalti" ai sensi della definizione di "appalti di lavori, forniture e servizi" di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le "concessioni" quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;
- p) "asta": un meccanismo per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili, che non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE;
- q) "capacità di iniezione di CO₂": il quantitativo annuo di CO₂ che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue;

- r) "integrazione del sistema energetico": soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici basati su fonti rinnovabili, flessibili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società e per l'ambiente;
- s) "capacità di produzione": volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione. Se il progetto di produzione non produce prodotti finali, bensì componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti, la capacità di produzione si riferisce alla capacità di produrre il prodotto finale che utilizzerebbe i componenti o i macchinari specifici da produrre.

Capo I bis

Tecnologie a zero emissioni nette e tecnologie strategiche a zero emissioni nette

Articolo 3 bis

Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette

1. Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) tecnologie delle energie rinnovabili;
 - b) stoccaggio dell'energia elettrica e del calore;
 - c) pompe di calore;
 - d) tecnologie delle reti elettriche
 - e) tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;
 - f) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;
 - g) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;
 - i) tecnologie nucleari;

- j) tecnologie per il trasporto di CO₂ e tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio;
- k) tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico;
- l) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia, comprese le soluzioni basate sulle materie prime a base biologica;
- p) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti.

Articolo 3 ter

Elenco delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette

1. Le tecnologie strategiche a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) tecnologie solari fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;
 - b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;
 - c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio;
 - d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;
 - e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;
 - f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;
 - g) tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS);
 - h) tecnologie delle reti elettriche;
 - i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;
 - j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la Banca europea per gli investimenti.

Capo II

Condizioni favorevoli per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

SEZIONE I

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DI RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI

Articolo 4

Punto di contatto unico

1. Entro ... [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri designano uno o più punti di contatto ai pertinenti livelli amministrativi degli Stati membri. Il punto di contatto designato è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative, conformemente all'articolo 5, comprese informazioni sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 bis e 6.
- 1 bis. In caso di più punti di contatto designati, gli Stati membri forniscono strumenti per aiutare i promotori del progetto a individuare il punto di contatto designato appropriato sulla pagina web creata a norma dell'articolo 5.
2. Il punto di contatto designato è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette. Il punto di contatto designato notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

3. Le responsabilità del punto di contatto designato o i relativi compiti possono essere delegati a un'altra autorità per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, a condizione che:
 - a) il punto di contatto designato informi di tale delega il promotore del progetto;
 - b) di ciascun progetto sia responsabile un unico punto di contatto;
 - c) un unico punto di contatto coordini la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti;
 - d) un unico punto di contatto fornisca informazioni sulla documentazione pertinente richiesta per la domanda necessaria nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
4. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.
5. Le autorità competenti garantiscono che siano presi in considerazione gli studi, i permessi o le autorizzazioni pertinenti rilasciati o realizzati per un dato progetto e che non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
6. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale.
7. Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto designato disponga di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche affinché possa svolgere efficacemente i compiti che gli spettano a norma del presente regolamento.
8. La piattaforma di cui agli articoli 28 e 29 discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli articoli 12 e 13 e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione dei punti di contatto designati.

9. Le autorità nazionali competenti specificano e mettono a disposizione del punto di contatto designato le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 5

Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:

- a) i punti di contatto designati di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie;
- b) i servizi di finanziamento e investimento;
- c) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;
- d) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.

Articolo 6

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:
- a) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;
 - b) 18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW.

2. Per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di 18 mesi.
- 2 bis. Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta, caso per caso, i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, di un massimo di tre mesi prima della loro scadenza.
- Ove uno Stato membro ritenga che il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, può prorogare caso per caso i suddetti termini di altri sei mesi prima della loro scadenza.
5. In entrambi i casi, il punto di contatto designato informa il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa per iscritto.
- 5 bis. Il punto di contatto designato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, notifica al promotore del progetto il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro pertinente e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale va presentato il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Qualora dalle consultazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto designato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso il punto di contatto designato notifica al promotore del progetto il termine entro il quale presentare tali informazioni supplementari, che non è inferiore a 30 giorni dalla notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di presentazione non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto designato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riconosce che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto designato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.
7. Entro due mesi dalla data di riconoscimento, il punto di contatto designato redige, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni.
8. I termini definiti negli articoli 6 e 13 non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali.
9. I termini stabiliti negli articoli 6 e 13 per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 7

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1. Qualora una valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto interessato può richiedere al punto di contatto designato, prima di presentare la domanda, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. Il punto di contatto designato garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta.

2. Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, dalla direttiva 92/43/CEE, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2010/75/UE, dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [o dal regolamento sul ripristino della natura (COM (2022) 304 final)], lo Stato membro provvede affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per ottemperare alle disposizioni dei suddetti atti normativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

3. Lo Stato membro garantisce che sia formulata una conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

4. I tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva non superano i 90 giorni.

Articolo 8

Pianificazione

1. Gli Stati membri incoraggiano le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, a includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e tutte le infrastrutture necessarie.
2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono razionalizzate. Se del caso, tale valutazione razionalizzata riguarda anche l'impatto su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano possa impedire a un corpo idrico di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, di raggiungere un buono stato o un buon potenziale e non deteriori lo stato o il potenziale. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, la valutazione razionalizzata tiene conto anche di tali impatti.

Articolo 8 bis

Istituzione di zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

1. Gli Stati membri possono adottare piani che designano zone specifiche per accelerare i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti degli stessi, per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette, agevolare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e, se del caso, sviluppare opportunità economiche e condividere le responsabilità.

2. Tali piani:
 - a) definiscono un chiaro ambito geografico per le zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette;
 - b) escludono i siti e le zone Natura 2000 designati a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità e delle rotte migratorie individuate degli uccelli e dei mammiferi marini;
 - c) sono oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. La presente disposizione non pregiudica l'osservanza, da parte dei singoli progetti, della normativa ambientale dell'Unione applicabile;
 - d) garantiscono sinergie con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui alla RED III.
3. Gli Stati membri possono agevolare le infrastrutture necessarie nelle zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette al fine di sviluppare progetti per tecnologie a zero emissioni nette. Possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, infrastrutture fisiche, digitali o elettriche.

Articolo 8 ter

Autorizzazioni nell'ambito delle zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

1. Le disposizioni di cui alle sezioni 1 e 2 si applicano ai singoli progetti nelle zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette.
2. Al fine di evitare la duplicazione delle valutazioni, il punto di contatto designato tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), al momento di emettere il parere a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
3. Il punto di contatto unico può creare modelli che indicano le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti nelle zone di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette e la loro presentazione alle autorità competenti. I modelli possono essere condivisi nella piattaforma "Europa a zero emissioni nette".

Articolo 9

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti agli articoli 6 e 7 della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.
2. Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli articoli 12 e 13 sono rese pubbliche.

SEZIONE II

PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

Articolo 9 bis

Parametro di riferimento

La Commissione e gli Stati membri sostengono i progetti strategici conformemente alla presente sezione al fine di garantire che entro il 2030 la capacità di produzione nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 3 ter si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda le pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030.

Articolo 10

Criteri di selezione

1. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette quei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia figurante nell'articolo 3 ter e realizzati nell'Unione, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

- a) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione incrementando la capacità di produzione di componenti o segmenti della catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette in relazione ai quali l'Unione dipende fortemente da importazioni provenienti da un unico paese terzo;
- b) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, con ricadute in altri Stati membri che vanno oltre il promotore del progetto e gli Stati membri interessati, e contribuisce nel contempo alla competitività, agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e alla creazione di posti di lavoro di qualità nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, in base ad almeno uno dei criteri seguenti:
 - i) incrementa notevolmente la capacità di produzione della tecnologia a zero emissioni nette in questione nell'Unione che contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 9 bis;
 - ii) produce tecnologie con sostenibilità e prestazioni ambientali migliorate;e in base ad almeno uno dei criteri seguenti:
 - iii) attua misure volte ad attrarre la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, in stretta collaborazione con le parti sociali;
 - iv) adotta pratiche di produzione circolari e a basse emissioni di carbonio, tra cui, ad esempio, il recupero del calore di scarto, la valorizzazione dei flussi laterali e l'efficienza idrica;

2. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO₂ che soddisfano i criteri cumulativi seguenti:

- a) il sito di stoccaggio di CO₂ è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
 - b) il progetto di stoccaggio di CO₂ contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 16;
 - c) il progetto di stoccaggio di CO₂ è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO₂ in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
- 2 bis. Sono considerati progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette anche i progetti di cattura di CO₂ e i progetti di infrastrutture per il trasporto di CO₂ che agevolano i collegamenti degli impianti di cattura di CO₂ con i siti di stoccaggio di CO₂ riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 2.
- 2 ter. La Commissione fornisce dati, orientamenti e informazioni generali per la valutazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
3. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) e realizzati nelle "regioni meno sviluppate e in transizione" e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione, come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta scritta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.
4. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, quando i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione di una tecnologia quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis), sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

5. Se un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, lo Stato membro può rifiutare di concedere lo status di progetto.

Articolo 11

Domanda e riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutti gli elementi seguenti:
 - a) prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o 2;
 - b) un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità;
 - c) una prima stima del calendario per il progetto, al fine di valutare quando il progetto sarebbe in grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione dell'Unione di cui all'articolo 9 bis o all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ di cui all'articolo 16.
- 2 bis. La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri valutano la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della domanda completa. Se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo, al fine di pervenire a una domanda completa. La data di riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna l'inizio della procedura di valutazione.

- 3 bis. In assenza di una decisione entro il termine di cui al paragrafo 3, il promotore del progetto può notificare la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" e la Commissione chiede senza indebito ritardo allo Stato membro di fornire al promotore del progetto un termine aggiornato. Lo Stato membro precisa quindi il termine entro il quale sarà adottata la decisione sul riconoscimento del progetto come progetto strategico.
4. La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro.
5. Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", istituita conformemente all'articolo 28, discute il progetto in questione.
6. Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o 3, o se il suo riconoscimento si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione che ha accordato a un progetto lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.
7. I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.
8. La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 12

Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1. I promotori di progetti e tutte le autorità interessate provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, quando a un progetto è concesso lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri concedono ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e accordano loro un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, le procedure di pianificazione territoriale.
3. Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie strategiche a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, I della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, [o all'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, del regolamento sul ripristino della natura,] i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati di interesse pubblico e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.
4. Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.

Articolo 13

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:
 - a) nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua inferiore a 1 GW;
 - b) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua pari o superiore a 1 GW;
 - c) 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
2. Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di 12 mesi.
- 2 bis. Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Accelerazione dell'attuazione dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1. La Commissione e gli Stati membri adottano, se del caso, misure volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati a favore dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tali misure possono includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.
2. Gli Stati membri possono fornire sostegno amministrativo ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette al fine di agevolarne un'attuazione tempestiva ed efficace, anche prestando:

- a) assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;
- b) assistenza ai promotori dei progetti per informare il pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione del progetto da parte di quest'ultimo.

Articolo 15

Coordinamento dei finanziamenti

1. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" istituita all'articolo 28 discute in merito alle esigenze finanziarie e alle strozzature dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e alle potenziali migliori pratiche, segnatamente per sviluppare le catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione, in particolare sulla base di scambi periodici con le pertinenti alleanze industriali.
2. Su richiesta del promotore di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute e fornisce consulenza sulle modalità per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:
 - a) fonti di finanziamento private supplementari;
 - b) un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
 - c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche, degli istituti di promozione nazionali e delle agenzie per il credito all'esportazione;
 - d) pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

Capo III

Capacità di iniezione di CO₂

Articolo 16

Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂

1. Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂ in siti di stoccaggio situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.
2. Tutti i siti di stoccaggio sono progettati per funzionare almeno cinque anni e rispettano i principi di accesso equo e trasparente garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, in linea con la definizione di cui alla direttiva 2009/31/CE.

Articolo 17

Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO₂

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri:
 - a) mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO₂, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate;

- b) obbligano i soggetti che sono o sono stati titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico tutti i dati geologici relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente, a meno che il soggetto abbia richiesto una licenza di esplorazione in conformità alla direttiva 2009/31/CE;
 - c) ai fini della lettera a), i dati comprendono almeno le informazioni richieste nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che descrive:
- a) i progetti di cattura di CO₂ in corso e una stima del fabbisogno e dei piani corrispondenti in termini di capacità di trasporto, iniezione e stoccaggio;
 - b) i progetti di trasporto e stoccaggio di CO₂ in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione;
 - c) le misure nazionali di sostegno che sono o saranno adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b), nonché le misure relative al trasporto transfrontaliero di CO₂.
3. Qualora in uno Stato membro non siano attuati progetti di stoccaggio di CO₂, quest'ultimo riferisce in merito ai suoi piani volti ad agevolare la decarbonizzazione dei settori industriali o a sviluppare il trasporto transfrontaliero di CO₂.

³⁶ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

Articolo 18

Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas

1. Ciascun titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ disponibile di cui all'articolo 16. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO₂ in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e disponibile sul mercato entro il 2030. I soggetti la cui produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore a una determinata soglia definita in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 7 sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un contributo.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano e comunicano alla Commissione europea i soggetti di cui al paragrafo 1 e i loro volumi di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.
3. Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica i contributi dei soggetti di cui al paragrafo 1 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ per il 2030.
4. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che descriva in dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ per il 2030. Tali piani:
 - a) confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO₂ da rendere disponibile entro il 2030;
 - b) specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.

5. Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono compiere una o più delle azioni seguenti:
- a) sviluppare progetti di stoccaggio di CO₂ autonomamente o in collaborazione con altri;
 - b) concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1;
 - c) concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.
6. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.
- 6 bis. In deroga, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esentare i soggetti di cui al paragrafo 1 dal contributo individuale in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio di tale Stato membro dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- a) la capacità di iniezione annuale complessiva di tutti i siti di stoccaggio gestiti da qualsiasi soggetto che abbia ricevuto un'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e che abbia raggiunto una decisione finale di investimento situati nel territorio dello Stato membro superi la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 in relazione alle pertinenti attività di produzione. Le capacità di iniezione annuali associate a tali siti di stoccaggio corrispondono a quelle indicate nelle autorizzazioni allo stoccaggio e nelle decisioni finali di investimento e contribuiscono all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ disponibile di cui all'articolo 16;
 - b) la domanda è presentata entro la fine del 2027.

Qualora le due condizioni di cui sopra siano soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che esenta i soggetti interessati, di cui al paragrafo 1, dal loro contributo individuale in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio dello Stato membro che presenta la richiesta.

I soggetti esentati possono concludere accordi a norma del paragrafo 5, lettere b) e c), solo per la capacità di iniezione che supera il contributo individuale da cui sono esentati e la somma dei singoli contributi esentati.

Un anno dopo la decisione di esonero e successivamente ogni anno, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione che illustra in dettaglio i progressi compiuti dai soggetti esentati nel conseguire il loro contributo all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ disponibile di cui all'articolo 16. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

- 6 ter. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 31, paragrafo 7, la relazione tra la domanda di capacità di iniezione proveniente da progetti di cattura di CO₂ in corso o di cui è prevista l'operatività entro il 2030 e la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 in relazione alle attività di produzione nel territorio di un determinato Stato membro. In caso di squilibrio sostanziale, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, chiedere alla Commissione una deroga per quanto riguarda la data entro la quale i contributi individuali sono soddisfatti.
7. A norma dell'articolo 32 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:
- a) le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti al contributo a norma del paragrafo 1, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati dal contributo;
 - a) le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

- b) il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6; c) le condizioni alle quali la Commissione può esentare i soggetti da una parte del loro contributo individuale a norma del paragrafo 6 bis.

Capo IV

Accesso ai mercati

Articolo 19

Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

1. Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, se gli appalti prevedono tecnologie strategiche a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 3 ter del presente regolamento come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale definite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4.
Ciò non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ad altre prescrizioni minime o altri criteri di aggiudicazione in relazione alla sostenibilità ambientale.
3. Le prescrizioni minime obbligatorie di cui al paragrafo 1 ove applicabili assumono la forma di:
 - a) specifiche tecniche o requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell'allegato VII, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; oppure
 - b) clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE e dei principi generali della direttiva 2014/23/UE.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale. Nell'adottare tale atto di esecuzione sono presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) la situazione del mercato a livello dell'Unione delle tecnologie pertinenti;
- b) le disposizioni in materia di sostenibilità ambientale stabilite in altri atti legislativi e non legislativi dell'Unione applicabili agli appalti soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1;
- c) gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata.

Tale atto di esecuzione è adottato entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

5. Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure di appalto se gli appalti prevedono tecnologie strategiche a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 3 ter del presente regolamento come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori che includono tali tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE.

Al momento dell'indizione di gara o dell'avvio di tale procedura, qualora la Commissione abbia determinato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, che la percentuale di una specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette o dei componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette o di tali componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di detti prodotti all'interno dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono le seguenti condizioni per le procedure di appalto di cui al paragrafo 1:

- a) l'obbligo di non fornire più del 50 % del valore della specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo dal paese terzo quale determinato dalla Commissione;

- b) l'obbligo, per la durata dell'appalto, che i componenti principali della tecnologia strategica a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo forniti o messi a disposizione nell'esecuzione dell'appalto rappresentino non più del 50 % del valore dei componenti principali della specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo, indipendentemente dal fatto che tali componenti siano forniti o messi a disposizione direttamente dall'offerente o da un subappaltatore proveniente dal paese terzo quale determinato dalla Commissione;
- c) l'obbligo di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;
- d) l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) o b), pari almeno al 5 % del valore delle specifiche tecnologie strategiche a zero emissioni nette dell'appalto di cui al presente paragrafo.

Per gli appalti contemplati dall'allegato I dell'AAP relativo all'Unione europea, nonché da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d) agli operatori economici connessi alle fonti di approvvigionamento che sono firmatari di tali accordi.

Ciò non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo.

- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare i paragrafi 1, 2, 3 e 5 se:
 - a) la tecnologia a zero emissioni nette richiesta può essere fornita unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri dell'appalto;

- b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto;
- c) la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o caratteristiche tecniche diverse da quelle delle attrezzature esistenti, o comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 20 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

Tale disposizione non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE.

Articolo 20

Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Nel definire le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, qualora le tecnologie elencate tra le tecnologie strategiche a zero emissioni nette a norma del presente regolamento siano autorizzate a partecipare, gli Stati membri includono:
 - a) criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa, alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati come pure alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;
 - b) criteri di preselezioni diversi da quelli di cui alla lettera a) o criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza di cui al paragrafo 1 bis.

Ciò non pregiudica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 e gli articoli 107 e 108 del trattato, nonché gli obblighi internazionali dell'Unione.

1 bis. Il contributo delle aste alla sostenibilità e alla resilienza si basa sul criterio di cui alla lettera a) e su almeno uno dei criteri di cui alle lettere da b) a d), che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:

- a) il contributo alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie strategiche a zero emissioni nette o di componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti originari da un paese terzo che rappresentano oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette all'interno dell'Unione.

Ai fini della lettera a), il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- b) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dalla normativa applicabile;
- c) il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;
- d) il contributo all'integrazione del sistema energetico.

Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati nel presente paragrafo.

La Commissione adotterà un atto di esecuzione che specificherà ulteriormente i criteri di preselezione e di aggiudicazione.

Tale atto di esecuzione è adottato entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

2. Se applicati come criteri di aggiudicazione, gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di valutazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza dell'asta una ponderazione minima del 5 % e una ponderazione combinata tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione. Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 1 bis, lettere b), c) e d), in linea con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative ai criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, qualora la loro applicazione comporti costi sproporzionati. Gli Stati membri possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 15 %, sulla base di dati oggettivi e verificabili, siano sproporzionate.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano almeno al 20 % del volume messo all'asta annualmente per Stato membro. All'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, i paragrafi da 1 a 3 si applicano al volume messo all'asta annualmente per Stato membro quale definito nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
5. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni due anni, la Commissione adotta un atto di esecuzione per determinare le quote del volume messo all'asta annualmente per Stato membro cui si applicano i paragrafi da 1 a 3 e per ridurre la soglia delle differenze di costo stimate di cui al paragrafo 3. La determinazione della quota del volume messo all'asta si basa su una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità per le aste in materia di energia rinnovabile e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma garantisce un periodo di tempo adeguato per l'attuazione, prevedendo almeno 12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione per adeguare il diritto nazionale e la definizione delle aste.

6. Ai fini del calcolo dei volumi messi all'asta annualmente per Stato membro, si possono escludere le seguenti aste:
- a) le aste relative a una specifica tecnologia qualora tutte le aste abbiano registrato una scarsa adesione nei due anni precedenti;
 - b) le aste relative a impianti la cui dimensione massima del progetto è di 10 MW.
7. Per facilitare l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri, in particolare quelli con un basso volume di aste, gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota delle aste cui si applicano criteri diversi dal prezzo sul periodo di due anni.

Articolo 21

Altre forme di intervento pubblico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato e l'articolo 4 della direttiva 2018/2001³⁷ e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico li concepiscono in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette che forniscono un elevato contributo alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 bis, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata.

³⁷ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

2. La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 a motivo dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis, lettere a), c) e d), non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore.
 3. Quando concepisce e attua un regime di cui al paragrafo 1, l'autorità ricorre a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente per valutare il contributo dei prodotti finali delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette disponibili sul mercato alla resilienza e alla sostenibilità. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti finali delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.
- 3 bis. Il contributo di altre forme di intervento pubblico alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui seguenti criteri, che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:
- a) il contributo alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie strategiche a zero emissioni nette o di componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti originaria da un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia strategica a zero emissioni nette all'interno dell'Unione.
- e almeno uno dei seguenti criteri:
- b) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dalla normativa applicabile;
 - c) il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;
 - d) il contributo all'integrazione del sistema energetico.

Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati nel presente paragrafo.

Ai fini della lettera a), il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per ciascun prodotto finale delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette pertinente.

Articolo 22

Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati

1. La Commissione fornisce orientamenti in merito all'applicazione dei criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti disponibili che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Ai fini della valutazione del contributo alla resilienza, la Commissione adotta un atto di esecuzione che contiene un elenco di ciascun prodotto finale delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette e dei loro principali componenti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Sulla base dell'atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione fornisce informazioni aggiornate sulle quote dell'approvvigionamento dell'Unione originario in diversi paesi terzi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati per ciascuna delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette e i loro principali componenti. Il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli 19, 20 e 21 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito degli appalti pubblici o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

Capo V

Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità

Articolo 23

Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

1. Nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione, la Commissione può sostenere, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette i cui obiettivi sono i seguenti:
 - a) elaborare, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione, riguardanti ad esempio lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la riparazione, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette, anche per quanto concerne le materie prime, nonché a sostegno delle capacità delle autorità pubbliche, in particolare quelle competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II e delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al capo IV del presente regolamento;
 - b) promuovere l'uso volontario dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri;
 - b1) offrire sostegno agli erogatori di istruzione e formazione che utilizzano i programmi, i contenuti e i materiali di apprendimento prodotti dalle accademie per rafforzare la qualità della formazione offerta;

- c) sviluppare certificati, comprese, se del caso, microcredenziali, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, al fine di favorire la trasparenza delle competenze acquisite e migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS come pure per identificare i programmi o i contenuti di apprendimento che sono stati elaborati da un'accademia europea dell'industria a zero emissioni nette.
2. Le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette producono contenuti equilibrati sotto il profilo del genere, contribuiscono a combattere gli stereotipi di genere e prestano particolare attenzione alla necessità di promuovere nel mercato del lavoro l'attività di un maggior numero di donne e giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nonché di anziani e persone con disabilità.

Articolo 24

Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri si adoperano per valutare se i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette in tale Stato membro.

2. Se uno Stato membro conclude che i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette, lo Stato membro rende le sue conclusioni pubbliche e facilmente accessibili online. Agevola inoltre il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie a norma della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, trattando tali certificati come prova delle qualifiche formali, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE, ogniqualvolta i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette.
3. Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, si raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" può presentare suggerimenti al riguardo, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 25

Piattaforma "Europa a zero emissioni nette" e competenze

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" di cui all'articolo 28 favorisce e integra l'azione degli Stati membri, laddove fattibile e senza oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri nonché nel rispetto della loro competenza, consigliando e assistendo la Commissione e gli Stati membri, comprese le autorità competenti e le amministrazioni aggiudicatrici di cui ai capi II e IV, attraverso i compiti seguenti:

³⁸ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

- 1) assistere la Commissione nel valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, fornendo informazioni, se del caso, sulle attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;
- 2) monitorare l'attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e promuovere sinergie con altre iniziative e progetti nazionali e dell'Unione, rafforzare e diffondere buone pratiche nonché garantire una supervisione generale;
- 3) favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, per la promozione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;
- 4) sostenere la diffusione dei certificati di apprendimento sviluppati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette negli Stati membri, al fine di promuovere l'individuazione delle competenze e l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione;
- 5) agevolare, ove opportuno, lo sviluppo di profili professionali, per l'uso volontario da parte degli Stati membri, costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;
- 6) promuovere condizioni di lavoro adeguate nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, l'attività dei giovani, delle donne e degli anziani nel mercato del lavoro delle industrie dei tecnologie a zero emissioni nette e l'attrattività di questo mercato per i lavoratori qualificati dei paesi terzi, conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali, per disporre in tal modo una di forza lavoro maggiormente diversificata;

- 7) agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi, conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali, in raccordo con le strutture di cooperazione europea già esistenti nel settore dell'istruzione e della formazione;
- 8) cercare sinergie con i programmi di formazione o istruzione esistenti, tra l'altro al fine di far corrispondere i programmi alle esigenze dell'industria europea.

Capo VI

Innovazione

Articolo 26

Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

1. Gli Stati membri possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette che consentano lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnati nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 2, lettera a), e che sia stata selezionata dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 2, lettera b).

2. Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente regolamento sono adottate mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34. Le modalità e le condizioni assicurano flessibilità alle autorità nazionali competenti nello stabilire l'ordine di priorità tra le domande di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e nel decidere in merito all'approvazione di tali domande. Le modalità e le condizioni promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI partecipanti, comprese le start-up. Gli atti di esecuzione includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti:
- a) l'ammissibilità e la selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;
 - b) la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;
 - c) i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.
3. La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione. La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative si svolgono sotto la vigilanza e il sostegno delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti della normativa pertinente, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative.

4. Se del caso, per conseguire l'obiettivo del presente articolo le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nel diritto nazionale nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione garantisca il rispetto dei requisiti del diritto dell'Unione nonché degli obiettivi chiave e delle prescrizioni essenziali della normativa nazionale. Le autorità competenti si assicurano che tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati.
6. I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni materiali arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa.
7. La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente.

8. Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma "Europa a zero emissioni nette" al fine di condividere le informazioni pertinenti con altri Stati membri in seno alla piattaforma. La piattaforma può invitare le imprese che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a condividere l'esperienza vissuta in questo processo. Sulla base delle informazioni fornite dalla piattaforma, la Commissione riferisce ogni anno in merito ai risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altre norme dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa, con modalità adattate alle sue finalità.

Articolo 27

Misure a favore delle piccole e medie imprese, comprese le start-up

1. Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:
- a) forniscono alle piccole e medie imprese, comprese le start-up, un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 26;
 - b) organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle piccole e medie imprese, comprese le start-up, agli spazi di sperimentazione normativa;
 - c) se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le piccole e medie imprese, comprese le start-up, al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'articolo 26.

2. Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole e medie imprese, comprese le start-up, e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato, gli Stati membri dovrebbero informare le piccole e medie imprese, comprese le start-up, del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa.

Capo VII

Governance

Articolo 28

Istituzione e compiti della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1. È istituita la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" (la "piattaforma").
2. La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento.
3. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri in relazione alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al capo I del presente regolamento, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999³⁹.

³⁹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

4. I membri della piattaforma possono coordinarsi nell'ambito della piattaforma per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale e sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento derivanti dall'articolo 1 del presente regolamento. La piattaforma può discutere periodicamente, tra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) il modo per migliorare la collaborazione tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette;
- b) il modo per far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;
- c) i paesi terzi ai quali potrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:
 - i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
 - ii) eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione;
 - iii) il fatto che il quadro normativo di un paese terzo e la relativa attuazione garantiscano il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo ed equo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;
- d) come incentivare la produzione in Europa affrontando la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le prerogative del Consiglio conformemente ai trattati.

5. Gli Stati membri coadiuvano la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 29

Struttura e funzionamento della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1. La piattaforma è composta da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione.
2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno alla piattaforma. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti correlati all'attività della piattaforma. Ciascun membro della piattaforma ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti.
3. Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.
4. La piattaforma si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma tiene riunioni straordinarie su richiesta motivata della Commissione o di uno Stato membro.
5. La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.
6. La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici connessi al presente regolamento.
- 6 bis. La piattaforma si riunisce almeno una volta all'anno per discutere del monitoraggio di cui all'articolo 31.

7. La piattaforma invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.
8. Se del caso, la piattaforma o la Commissione può invitare esperti e altri soggetti terzi con competenze specifiche sulla materia, anche appartenenti al mondo dell'industria e a organizzazioni di portatori di interessi, a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti, ma senza il diritto di concorrere al processo decisionale.
9. La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
10. La piattaforma si adopera per raggiungere un consenso.
11. La piattaforma si coordina e collabora con le pertinenti alleanze industriali esistenti.

Articolo 30

Articolazione con i piani nazionali per l'energia e il clima

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti, presentati a norma degli articoli 3, 9 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999, in particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 di detto regolamento.

Capo VIII
Monitoraggio

Articolo 31
Monitoraggio

1. La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:
 - a) i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette che comporterebbero una distorsione della concorrenza o la frammentazione del mercato interno, e il relativo impatto del presente regolamento;
 - a bis) i progressi dell'Unione rispetto al parametro di riferimento di cui all'articolo 9 bis;
 - a ter) il volume delle importazioni nel suo territorio e delle esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione di tecnologie strategiche a zero emissioni nette;
 - b) i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ di cui all'articolo 16 e alle relative infrastrutture per il trasporto di CO₂.

2. Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter) e b). In particolare, raccolgono e comunicano ogni quattro anni alla Commissione dati riguardanti:
 - a) gli ostacoli individuati agli scambi di tecnologie a zero emissioni nette o di beni che utilizzano tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno;
 - a) gli sviluppi delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, come pure i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette, comprese informazioni sulle aste (frequenza, prezzi di aggiudicazione e volume) pertinenti ai fini del capo IV;

- b) la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette per tecnologia strategica e per componente chiave della catena del valore se figura nell'allegato X, nonché la capacità di produzione dei futuri progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per i quali si è raggiunta la fase di decisione finale di investimento;
- b bis) dati sull'occupazione e sulle competenze in materia di produzione in ciascun settore delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette, compresi il numero di dipendenti, le carenze di manodopera e di competenze, se del caso, e dati sulle esigenze in termini di manodopera e competenze per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
- d) le seguenti informazioni relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per tecnologia strategica a zero emissioni nette:
 - i. il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni avviate, il numero di domande respinte e il numero di decisioni globali adottate, specificando se il progetto è stato approvato o respinto;
 - ii. la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in cui è stata adottata una decisione globale, compresa la durata delle proroghe dei termini;
 - iii. informazioni sulle risorse assegnate al funzionamento del punto o dei punti di contatto designati;
- g) il numero e la natura degli spazi di sperimentazione istituiti negli ultimi 12 mesi;
- h) la quantità di CO₂ immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono comunicate ove non siano già state incluse tra gli elementi della relazione trasmessa alla Commissione a norma degli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) 2018/1999, ovvero se non corrispondono a tali elementi.

- 3 ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 2 non si applicano se gli Stati membri ritengono che ciò sia contrario agli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La prima relazione è trasmessa alla Commissione da ciascuno Stato membro alla fine di maggio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni successive sono trasmesse entro la fine di maggio di ogni anno.
- 4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, al fine di creare un modello per le relazioni di cui al paragrafo 4.
6. Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), e pubblica ogni anno le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999. Le raccomandazioni, inoltre, contengono inoltre considerazioni che valutano se tutte le tecnologie a zero emissioni nette necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono incluse nel presente regolamento.
7. Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.
8. La Commissione informa la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" delle sue conclusioni.

Capo IX
Disposizioni finali

Articolo 32

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione ai fini del contributo individuale di cui all'articolo 18, paragrafo 5, nonché il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6.

Articolo 33

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di applicazione]. La Commissione presenta una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per le questioni relative all'articolo 19, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

Per le questioni relative all'articolo 20, la Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 35

Valutazione

1. Entro [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La valutazione esamina:
 - a) se gli obiettivi del presente regolamento stabiliti all'articolo 1, in particolare il contributo al funzionamento del mercato unico, sono stati conseguiti e i relativi effetti sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché sugli obiettivi del Green Deal europeo;
 - b) se le disposizioni della normativa sull'industria a zero emissioni nette siano adatte allo scopo oltre il 2030 e al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica a più lungo termine per il 2050 di cui all'articolo 1, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di includere nella normativa sull'industria a zero emissioni nette altre tecnologie in grado di svolgere un ruolo rilevante ai fini del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, come pure della possibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alla costruzione di impianti e strutture — o alla loro riconversione — in settori in cui è difficile abbattere le emissioni rispetto a processi climaticamente neutri, se la costruzione o la riconversione di tali impianti e strutture riduce in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO₂ equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.

3. La valutazione tiene conto dell'esito del monitoraggio di cui all'articolo 31 come anche delle esigenze tecnologiche che emergono dagli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima trasmessi dagli Stati membri in conformità del [regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia] e in base alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.
- 3 bis. Entro lo stesso periodo indicato al paragrafo 1 e previa consultazione della piattaforma "Europa a zero emissioni nette", la Commissione valuta e, se necessario, presenta una proposta per ampliare l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 3 bis e l'elenco delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette di cui all'articolo 3 ter.
4. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
5. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione concluda che l'Unione non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, essa valuta, in consultazione con la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure per garantire il conseguimento di tali obiettivi.
6. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione può proporre una modifica del presente regolamento per introdurre un nuovo obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂ per il 2040. Qualora decida di non proporre l'introduzione di un obiettivo per il 2040, la Commissione giustifica la sua scelta dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 36

Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.

2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore, in conformità del pertinente diritto nazionale o dell'Unione.
4. Se uno Stato membro ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 18 possa comunque pregiudicare i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla presentazione della Commissione mediante una comunicazione motivata.
5. La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in conformità del pertinente diritto nazionale o dell'Unione. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'articolo 29.

Articolo 37

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

- 1) nell'allegato I, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette";
- 2) nell'allegato I, seconda colonna, riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"1. Informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni";

"2. Servizi di finanziamento e investimento";

"3. Possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri";

"4. Servizi di sostegno alle imprese per quanto riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro";

3) nell'allegato II, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette";

4) nell'allegato II, seconda colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"Procedure relative a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, inclusi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette che comprendono tutte le domande e le procedure";

5) nell'allegato II, terza colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", è aggiunto il punto seguente:

"Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto nazionale designato competente";

6) all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"8) punto di contatto designato che funge da punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento [normativa sull'industria a zero emissioni nette]".

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ...[giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*].

Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Fino al [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], l'articolo 19, paragrafo 1, si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

Gli articoli 20 e 21 si applicano a decorrere dal [24 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente / La presidente

Il presidente

ALLEGATO X

Elenco non esaustivo di prodotti finali e componenti specifici considerati prodotti finali e componenti specifici "principalmente utilizzati" per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

	Tecnologie strategiche a zero emissioni nette	Componenti "principalmente utilizzati" per queste tecnologie
1. Tecnologie solari fotovoltaiche e termiche	Solare fotovoltaico	Modulo solare fotovoltaico Celle solari fotovoltaiche Wafer di silicio Invertitore solare fotovoltaico Vetro solare fotovoltaico Componenti relativi al resto dell'impianto ("balance of plant")
	Solare termico	Pannelli solari termici Centrale a concentrazione solare Specchi solari termici Lenti solari termiche Torre (per sali fusi) Scambiatore di calore Fluido termovettore Motore termico (turbina a vapore) Generatore

2. Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore	Eolico	Pale Navicella Magneti permanenti Moltiplicatore Alberi Generatore Regolatore Cuscinetti Torre Componenti relativi al resto dell'impianto ("balance of plant")
	Energia del moto ondoso	Strutture galleggianti (floater) Colonna verticale Piastre di contrasto (reaction plates) Fissaggio per sistemi di presa di potenza (Power Take-Off) Sistema di ormeggio/fondazione Generatore Sistema idraulico Convertitore di frequenza Trasformatore

		Sistema di controllo
	Energia mareomotrice	Palo Braccio trasversale Navicelle Aquiloni sottomarini Fissaggio per sistemi di presa di potenza (Power Take Off) Sistema di ormeggio/fondazione Generatore Moltiplicatore Albero di trasmissione Sistema idraulico Convertitore di frequenza Trasformatore Sistema di controllo Rotori
3. Tecnologie delle batterie/di stoccaggio	Batteria	Anodi Catodi Elettroliti Separatori Cella Moduli Pacchi Sistemi di gestione della batteria

	Tecnologie di stoccaggio	<p>Accumulo di calore</p> <p>Accumulo gravitazionale</p> <p>Accumulo di pressione</p> <p>Accumulo cinetico</p> <p>Valvole</p> <p>Apparecchiature di controllo elettronico</p> <p>Pompe</p> <p>Scambiatori di calore</p> <p>Cisterne</p> <p>Tubi ricevitori</p> <p>Sali fusi</p>

4. Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica	Pompe di calore	Pompa di calore Evaporatore Condensatore Compressore Verniciatura a polvere Scambiatore di calore Valvole Pompe Ventilatori Refrigeranti (sintetici)
	Energia geotermica	Pompe di circolazione Apparecchiature per l'estrazione di calore Turbine a vapore Turbine di espansione

5. Elettrolizzatori e celle a combustibile	Elettrolizzatori	<p>Anodi</p> <p>Elettrolizzatori</p> <p>Catodi</p> <p>Catalizzatori</p> <p>Membrane</p> <p>Elettroliti</p> <p>Piastre bipolari</p> <p>Compressori</p> <p>Sistemi di depurazione dell'acqua</p> <p>Essiccatori</p> <p>Strati di diffusione del gas (GDL - gas diffusion layers)</p> <p>Assemblati membrana/elettrodi (MEA - membrane electrode assembly)</p> <p>Componenti relativi al resto dell'impianto ("balance of plant")</p>
	Celle a combustibile	<p>Assemblati membrana-elettrodi</p> <p>Membrana</p> <p>Diffusione del gas</p> <p>Anodi</p> <p>Catodi</p> <p>Elettroliti</p> <p>Catalizzatori</p>

		<p>Piastre bipolari</p> <p>Sigillanti</p>
6. Tecnologie del biogas/biometano sostenibile	Tecnologie del biogas/biometano sostenibile	<p>Membrane</p> <p>Componenti elettronici</p> <p>Digestori/vasche di fermentazione</p> <p>Materiali e camicie resistenti alla corrosione</p>
7. Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	<p>Apparecchiature per la cattura da sorgente puntuale (point-source capture)</p> <p>Solidi adsorbenti</p> <p>Soluzioni basiche acquose</p> <p>Membrane</p> <p>Materiale di compressione</p> <p>Condutture</p> <p>Attrezzature e veicoli per il trasporto di CO₂</p> <p>Dispositivi di iniezione</p>

<p style="text-align: center;">8. Tecnologie delle reti (elettriche)</p>	<p>Tecnologie delle reti (elettriche)</p>	<p>Conduttori, cavi, torri, poli, isolatori</p> <p>Sistemi SCADA/di gestione dell'energia</p> <p>Trasformatori (potenza e misurazione)</p> <p>Apparecchiature automatizzate per sottostazioni</p> <p>Commutatori</p> <p>Condensatori, barre omnibus</p> <p>Sistemi di gestione della batteria</p> <p>Schede elettroniche</p> <p>Componenti e apparecchiature per elettronica di potenza, compresa la tecnologia a corrente continua (CC)</p> <p>Componenti di controllo e comunicazione (moduli GPRS, controllori logici programmabili (PLC) e altri sistemi di controllo specifici, sensori)</p>
--	---	---
